- X LEGISLATURA -

deliberazione n. 12

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2015, N. 10

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di regolamento n. 1/15, a iniziativa del Consigliere Marconi "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3'' dando la parola al consigliere di maggioranza Luca Marconi e al consigliere di minoranza Ele-

na Leonardi, relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

— X LEGISLATURA —

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Luca Marconi;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE f.to Antonio Mastrovincenzo

I VICEPRESIDENTI f.to Renato Claudio Minardi f.to Marzia Malaigia - X I FGISI ATURA -

Allegato

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

- 1. Dopo l'articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il sequente:
- "Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)
- 1. L'ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L'opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi

per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.

2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull'eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.".

Art. 2 (Disposizione transitoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l'ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al comma 1 dell'articolo 7 bis del r.r. 3/2009, come introdotto da questo regolamento.